Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 16 gennaio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 14 dicembre 1942-XX, n. 1594.
Reclutamento straordinario di ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e del Servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, concernente il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore e l'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito;

Vista la legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di riesaminare, ai fini del trasferimento nel Corpo o nel Servizio di Stato Maggiore e secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei ruoli di anzianità di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, che abbiano superato i corsi dell'Istituto superiore di guerra e che:

a) alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, abbiano riportato giudizio di esclusione da una delle posizioni previste dai capoversi *b*) e *c*) dell'art. 18 della stessa legge 27 giugno 1942-XX, n. 842;

b) abbiano prestato, posteriormente alla data del giudizio di esclusione di cui alla precedente lettera *a*), un periodo di un anno di servizio in incarichi di Stato Maggiore;

c) abbiano dato negli incarichi di Stato Maggiore, di cui alla precedente lettera *b*) un rendimento pratico eccezionale ed abbiano dimostrato di essere in possesso, in modo spiccato, dei requisiti indispensabili per un ufficiale del Corpo o del Servizio di Stato Maggiore.

Art. 2.

Ai sensi del precedente art. 1 potranno essere riesaminati:

1) per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore:

i tenenti colonnelli in servizio di Stato Maggiore anche se non provenienti dai maggiori in servizio di Stato Maggiore;

2) per il trasferimento nel Servizio di Stato Maggiore:

i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani che abbiano già compiuto l'anno di servizio presso i comandi di grandi unità di cui all'art. 9 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842.

I tenenti colonnelli di cui al presente articolo potranno essere riesaminati anche se compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento dell'anno in cui sarà proceduto al riesame purchè, all'atto del riesame stesso, non siano stati raggiunti dalla promozione al grado superiore.

Art. 3.

Il periodo di servizio di un anno in incarichi di Stato Maggiore, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, dovrà essere compiuto presso i comandi ed enti previsti nella tabella graduale e numerica allegata alla legge 27 giugno 1942-XX, n. 842.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano iniziato tale servizio, saranno inviati presso i comandi di grandi unità per compiere il servizio stesso.

Art. 4.

I provvedimenti relativi al trasferimento nel Corpo o nel Servizio di Stato Maggiore hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto per gli ufficiali che alla predetta data non abbiano compiuto il periodo di servizio in incarichi di Stato Maggiore di cui all'art. 1, lettera *b*) e per i quali la decorrenza dei provvedimenti stessi è fissata alla data in cui ultimeranno tale servizio.

Art. 5.

Gli ufficiali ammessi nel Corpo o nel Servizio di Stato Maggiore ai sensi dell'art. 2 del presente decreto non avranno diritto ai vantaggi di carriera previsti dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, e successive modificazioni.

Art. 6.

Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge 27 giugno 1942-XX, n. 842, gli ufficiali trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore per effetto del presente decreto sono considerati in temporaneo aumento alla tabella organica stabilita dalla predetta legge.

Art. 7.

Gli ufficiali che siano prigionieri di guerra, o risultino internati, oppure siano stati dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, saranno riesaminati allorchè cesseranno dalle anzidette posizioni e sempre che, una volta ripristinati nella posizione di ruolo loro spettante, compiano il periodo di incarichi di Stato Maggiore prescritto dall'art. 1, lettera *b*) del presente decreto e riuniscano i requisiti di anzianità e di grado previsti dalla legge 27 giugno 1942-XX, n. 842.

Art. 8.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° novembre 1942-XXI, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 66. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1595.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2170, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2227; 4 settembre 1930-VIII, n. 1312; 1° ottobre 1931-IX, n. 1778; 27 ottobre 1932-X, n. 2092; 6 dicembre 1934-XIII, n. 2394; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502; 27 ottobre 1937-XV, n. 2102; 12 maggio 1939-XVII, n. 1315; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1644; 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2070; 11 luglio 1941-XIX, n. 848; 11 luglio 1942-XX, n. 928;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 38. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: « economia dei trasporti », « diritto industriale ».

Art. 44. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente: « una lingua e letteratura straniera moderna a scelta ».

Art. 67. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di « paleontologia umana ».

Art. 94. — Agli insegnamenti complementari comuni a tutte le sezioni di ingegneria sono aggiunti i seguenti: « artiglieria », « protezione antiaerea applicata alle opere d'ingegneria ».

Art. 146. — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso:

l'istituto matematico;
i corsi di perfezionamento in singole discipline;
il corso di perfezionamento in matematica e fisica ».

Gli articoli da 151 a 156 riguardanti il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni sono soppressi.

In conseguenza di tale soppressione è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Dopo l'art. 163 (già 169) sono aggiunti i seguenti concernenti il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni:

« II. — *Corso di perfezionamento in radiocomunicazioni.*

Art. 164. — Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni conferisce un attestato di specialista in radiocomunicazioni.

Art. 165. — Il corso ha la durata di un anno.

Art. 166. — Possono essere iscritti al corso i laureati in fisica e in ingegneria.

È data tuttavia facoltà al Consiglio del corso di ammettere anche quei laureati in corsi di laurea affini ai precedenti, i quali, a suo insindacabile giudizio, diano sicuri affidamenti della necessaria preparazione scientifica e tecnica.

Art. 167. — Le materie obbligatorie per il conseguimento dell'attestato di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

1. Complementi di analisi matematica;
2. Complementi di elettrotecnica;
3. Radiotecnica generale;
4. Onde elettromagnetiche, e loro propagazione e penetrazione;
5. Teoria dei tubi elettronici;
6. Tecnica degli impianti radiotrasmittenti;
7. Tecnica degli impianti radioriceventi;
8. Tecnica delle trasmissioni su filo;
9. Misure radiotecniche;
10. Esercitazioni di radiotecnica.

Tali insegnamenti potranno essere integrati con altri a carattere monografico o con conferenze su argomenti speciali, da affidare a tecnici di chiara fama.

Art. 168. — Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'Istituto di elettrotecnica e delle comunicazioni elettriche.

Art. 169. — Per il conseguimento dell'attestato di specialista gli allievi, dopo aver frequentato regolarmente le esercitazioni e le lezioni, debbono aver sostenuto con esito favorevole l'esame di profitto relativo a ciascuno degli insegnamenti elencati nell'art. 167.

L'attestato si rilascia agli allievi che, superati tutti gli esami, sostengono con esito favorevole un colloquio in cui discutono una dissertazione scritta su argomento speciale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 56 — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1596.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Catania, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1073, e modificato con i Regi decreti 16 ottobre 1940-XVIII, n. 1527, e 15 aprile 1942-XX, n. 424;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Catania, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 19. — L'insegnamento complementare di « diritto marittimo » è soppresso ed è sostituito da quello di « diritto della navigazione ».

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente: « una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle insegnate nella Facoltà.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, foglio 60 — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1597.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Padova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Padova, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2133, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2226; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2480; 30 ottobre 1930-IX, n. 1915; 1° ottobre 1931-IX, n. 1436; 27 ottobre 1932-X, n. 2097; 6 dicembre 1934-XIII, n. 2384; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2473; 20 aprile 1939-XVII, n. 1058; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1847; 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2058, e 16 marzo 1942-XX, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Padova, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 15. — 1. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

2. L'insegnamento complementare di « diritto marittimo » è soppresso ed è sostituito da quello di « diritto della navigazione ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: « filosofia della storia », « una lingua e letteratura straniera moderna scelta fra quelle previste all'art. 44 ».

Art. 64. — All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: « istituto di medicina del lavoro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1943-XXI
Atti del Governo registro 453, foglio 59 — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1598.

Esenzione doganale a favore di alcuni prodotti da impiegare nella produzione della gomma sintetica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, lettera c) del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2401, concernente provvedimenti per la fabbricazione della gomma sintetica;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prodotti denominati « acqua ragia minerale », « butadiene », « butilnaftalinsolfonato sodico », « butilenglicole», «catalizzatore per idrogenazione dell'aldolo», « catalizzatore per stirolo », « etilbenzolo », « fenital » e « nitrile metacrilico », destinati ad essere impiegati come materie prime per la produzione della gomma sintetica, sono esonerati, sotto osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze, dal pagamento dei diritti di confine, a termini dell'articolo 1, lettera c), del R. decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1243, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2401.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 65 — MANCINI

REGIO DECRETO 14 dicembre 1942-XXI, n. 1599.

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 1° giugno 1942-XX, n. 680, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-1943;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste della Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 12.731.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 48.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica, con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1942-43 e da inscriversi in aumento allo stanziamento del capitolo 101 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese di pubblicità per promuovere l'incremento di taluni servizi).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osesrvare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 453, *foglio* 63 — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1600.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Bologna.

N. 1600. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Cardinale Arcivescovo di Bologna viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Bologna, la donazione disposta dal sac. Cesare Mezzetti e consistente nell'area di terreno situata in Bologna, con sovrastante fabbricato composto di un appartamento al piano terreno e di due appartamenti al primo piano, il tutto descritto e valutato L. 94.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Cardinale Arcivescovo in data 21 dicembre 1939-XVIII relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1942-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1601.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Pio XI », con sede in Roma.

N. 1601. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Pio XI », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1942-XXI, n. 1602.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Nizza Monferrato (Asti).

N. 1602. R. decreto 31 ottobre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Madonna delle Grazie delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Nizza Monferrato (Asti).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 23 novembre 1942-XX, n. 1603.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1603. R. decreto 23 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione di un gruppo statuario in marmo apuano rappresentante la gloria di Livio, in corso di esecuzione da parte dello scultore Arturo Martini, residente in Milano, del presunto valore di L. 200.000 disposta in suo favore dal sig. Bellini Vettor Mario detto Mario, con atto pubblico in data 4 marzo 1942-XX ai rogiti del dott. Cristoforo Piovan, notaio in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 30 novembre 1942-XXI, n. 1604.

Cessione del Teatro Morlacchi al comune di Perugia.

N. 1604. R. decreto 30 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvata la cessione fatta dall'Accademia civica del Teatro Morlacchi di Perugia al comune di Perugia, del suo patrimonio indicato nell'art. 5 del R. decreto 26 maggio 1932-X, n. 778, al prezzo di L. 350.000 e alle condizioni tutte stabilite nell'atto di compravendita stipulato a rogito del Regio notaio Filippo Biavati di Perugia, addì 1° giugno 1942-XX, e con il quale l'Accademia civica del Teatro Morlacchi viene sciolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1942-XXI

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1942-XXI.

Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/25027 dell'8 ottobre 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Decreta:

La Società anonima Setificio Castelletto Ticino, con sede a Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale del 19 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il sig. avv. Umberto Romano.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 ottobre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(147)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1942-XXI.

Messa in liquidazione della ditta Guglielmo Pearson, con sede a Sampierdarena (Genova), e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII, con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Guglielmo Pearson, con sede a Sampierdarena (Genova);

Vista la relazione del sequestratario dalla quale risulta la precaria situazione dell'azienda;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione dell'azienda a termini del 2° comma dell'art. 8 del Regio decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La ditta Guglielmo Pearson, con sede a Sampierdarena (Genova), già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 19 agosto 1940-XVIII, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Edoardo Sciaccaluga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(148)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1942-XXI.

Dichiarazione di inefficacia di azioni della Società anonima italiana « Laboratori Glaxo », con sede in Verona.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 22 luglio u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 agosto successivo e nei quotidiani di Milano « Il Sole » e « Il Corriere della Sera » venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima italiana « Laboratori Glaxo », con sede a Verona, affidando il relativo incarico al sequestratario della stessa, barone Mario Ostini;

Visto il verbale in data 21 ottobre u. s. riguardante le operazioni di cui sopra, rimesso dal sequestratario, dal quale risulta che, nel termine prescritto, vennero presentate al visto tutte le n. 500 azioni di nominali L. 1000 cadauna, costituenti il capitale sociale di L. 500.000 e che il visto è stato negato alle seguenti, perchè appartenenti a persone di nazionalità nemica:

1) certificato n. 2, per n. 10 azioni, intestato al signor H. A. Gent, suddito inglese;

2) certificato n. 5, per n. 10 azioni, intestato al signor Harry Jephcott, suddito inglese;

3) certificato n. 4, per n. 10 azioni, intestato al signor Alec Nathan, suddito inglese;

4) certificato n. 39, per n. 370 azioni, intestato alla ditta Joseph Nathan, di nazionalità inglese;

Visti gli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio u. s., n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima italiana « Laboratori Glaxo », con sede in Verona, alle quali il sequestratario, barone Mario Ostini, ha negato il visto, per averne accertata l'appartenenza a persone di nazionalità nemica:

certificato n. 2, per n. 10 azioni, intestato a H. A. Gent, suddito inglese;

certificato n. 5, per n. 10 azioni, intestato a Harry Jephcott, suddito inglese;

certificato n. 4, per n. 10 azioni, intestato a Alec Nathan, suddito inglese;

certificato n. 39, per n. 370 azioni, intestato alla ditta Joseph Nathan, di cittadinanza inglese.

In luogo delle n. 400 azioni suindicate la Società anonima italiana « Laboratori Glaxo », con sede in Verona, emetterà, sotto la vigilanza del sequestratario, barone Mario Ostini, nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto, le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Verona.

Roma, addì 10 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(149)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1942-XXI.

Dichiarazione di inefficacia delle azioni costituenti il capitale sociale della S. A. Linotype Italiana, con sede in Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 31 luglio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 194 del 19 agosto successivo e nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Corriere della Sera » di Milano, con il quale è stata disposta la sottoposizione al visto delle azioni della S. A. Linotype Italiana, con sede in Milano, a cura del sequestratario Sen. dott. Giuseppe Carlo Catalano;

Visto il verbale in data 27 novembre u. s. relativo all'operazione di cui sopra, attestante che nessuna delle n. 1000 azioni costituenti l'intero capitale sociale di L. 1.000.000 è stata presentata nel termine stabilito al visto del sequestratario e ritenuto che dalle indagini dal medesimo eseguite è risultato che tutte le suddette azioni devono ritenersi di appartenza di persone di nazionalità nemica (Britannica);

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Le n. 1000 azioni costituenti il capitale sociale di L. 1.000.000 della S. A. Linotype Italiana, con sede in Milano, sono dichiarate inefficaci.

La predetta Società rilascerà nuovi titoli, non soggetti a tassa di bollo, e che sostituiranno ad ogni effetto le azioni suindicate dichiarate inefficaci e che verranno depositate, sotto la responsabilità del sequestratario, alla Banca d'Italia di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 dicembre 1942-XXI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento 604 relativo alla disciplina della produzione dei legnami compensati

A partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, è vietata la produzione di qualsiasi specie o qualità di legname compensato diverso da quelle previste dalla circolare P. 51[illegible] del 9 ottobre 1942-XXI.

Per esigenze di pubbliche Amministrazioni, il Ministero delle corporazioni si riserva di concedere, caso per caso, speciali autorizzazioni alla produzione di compensati diversi da quelli previsti nel suindicato provvedimento, purchè i produttori ne facciano esplicita richiesta vistata dalla pubblica Amministrazione committente.

(155)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disciplina dei prezzi delle mezzene di suino provenienti dalla macellazione familiare e conferite dagli allevatori

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina dei prezzi delle mezzene di suino, provenienti dalla macellazione familiare e conferite dagli allevatori, a norma del decreto Ministeriale del 10 luglio 1942-XX e della circolare ministeriale del 28 luglio 1942-XX:

1) per la fase di scambio da conferente a centro fisso di raccolta, per merce nuda resa franco centro fisso di raccolta, il prezzo da corrispondere al conferente è fissato in lire 13,75 il chilogrammo non compresa l'imposta di consumo e si riferisce alla mezzena di suino comprensiva della testa vuota, dello zampetto posteriore ed anteriore, priva di sugna e di reno;

2) per la fase di scambio da centro fisso di raccolta a stabilimento, laboratorio o magazzino di ammasso il prezzo è di lire 14,08 il chilogrammo per merce resa franco stabilimento, laboratorio o magazzino autorizzato di ammasso.

Per quanto riguarda l'impiego della differenza tra il prezzo corrisposto all'allevatore e quello corrisposto ai centri fissi di raccolta, questo Ministero emanerà apposite istruzioni.

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(154)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 29 posti di volontario negli uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;
Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX, col quale venne indetto un concorso per esami a 29 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli uffici provinciali del Tesoro;
Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a 29 posti di volontario negli uffici provinciali del Tesoro (decreto Ministeriale 2 novembre 1941-XX):

Num. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	Totale
1	Birga Alberto	8,083	9	17,083
2	Moroni Luigia	8,333	8	16,333
3	Lo Cicero Alfonso	7,083	9,200	16,283
4	Pagano Mario	8,083	8	16,083
5	Cesaroni Telesforo	8	7,500	15,500
6	De Stisi Antonio	7,500	7,950	15,450
7	Lo Cicero Angelo	7	8,300	15,300
8	Calandriello Federico	7,500	7,600	15,100
9	De Santis Giovanni	7,500	7,500	15
10	Sabato Giovanni Battista	7,916	7	14,916
11	Rosso Adalgisa	7,166	7,550	14,716
12	Morelli Renato	7,666	7	14,666
13	Re Davide	7,583	7	14,583
14	Maffei Vito	7,416	7	14,416
15	Minardi Anna	7,250	7,100	14,350
16	Biagioli Maria	7,250	7	14,250
17	Giordano Luigi	7,166	7	14,166
18	Buti Renzo	7	7	14
19	Gei Mario	7,916	6,050	13,966
20	Pavoni Antonio	7,916	6	13,916
21	D'Alia Giorgio	7,666	6	13,666
22	Toscano Paolo	7,083	6,500	13,583
23	Romano Felice	7,416	6	13,416
24	Aghetti Nella	7,166	6,100	13,266
25	Scionti Francesco	7,166	6,050	13,216
26	Bottà Salvatore	7,166	6	13,166
27	D'Alia Salvatore	7	6	13

Art. 2.

I sopranominati candidati sono dichiarati vincitori del concorso predetto nell'ordine indicato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(145)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.